

Roma, 28 febbraio 2020

CORONAVIRUS

Aggiornamento su temi economici e d'interesse delle imprese |2

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali per le imprese nella zona rossa

A seguito della segnalazione di Confindustria, il Governo ha provveduto a sospendere i termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari nelle cd. "zone rosse", che attualmente comprendono i soli Comuni della Lombardia e del Veneto colpiti dall'epidemia del nuovo Coronavirus (Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico; Terranova dei Passerini, Castelgerundo, e San Fiorano in Lombardia, e Vo' Euganeo in Veneto).

I cittadini residenti, le imprese, i professionisti e gli enti con sede legale o operativa in detti Comuni, non dovranno effettuare gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Confindustria sta comunque richiedendo il prolungamento di questo primo periodo di sospensione.

Per le imprese, nella finestra temporale indicata, la sospensione riguarda il versamento dell'IVA del mese di febbraio, gli eventuali versamenti relativi a debiti derivanti da cartelle di pagamento o da accertamenti esecutivi e l'eventuale rata della "rottamazione-ter".

Per quanto concerne gli adempimenti, risultano sospesi, a titolo esemplificativo, quelli inerenti alla documentazione e alle comunicazioni IVA (trasmissione telematica, fatturazione, elenchi intrastat, etc) nonché quelli relativi alla trasmissione delle certificazioni uniche (CU 2020) o alle comunicazioni da effettuare all'Anagrafe Tributaria.

Nel periodo interessato dalla sospensione, inoltre, le imprese e gli altri sostituti d'imposta con sede legale o operativa nelle "zone rosse" non operano le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato.

L'Amministrazione finanziaria, per l'intero periodo oggetto di sospensione, non richiederà documenti per controlli formali e non invierà comunicazioni di irregolarità, cartelle di pagamento o atti di recupero di debiti tributari ai contribuenti residenti, o con sede legale o operativa, nelle zone rosse.

La sospensione agisce, per lo stesso lasso temporale e relativamente alle sole entrate sospese, anche sui termini processuali e su quelli di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli Enti impositori, previdenziali, assistenziali e degli agenti della riscossione.

Gli Uffici dell'Amministrazione che hanno sede nella zona rossa, e quelli con sede altrove ma con debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nella zona rossa, avranno una proroga di due anni per svolgere le loro attività relativamente ai termini di prescrizione e decadenza che scadono il 31 dicembre 2020.

Tutti gli adempimenti ed i versamenti sospesi dovranno per ora essere effettuati entro il mese di aprile 2020 in un'unica soluzione. Confindustria sta in queste ore sollecitando il prolungamento del periodo di sospensione e, di conseguenza, la possibilità di restituire ratealmente i versamenti sospesi. Saranno comunicate prontamente le novità che interverranno nei prossimi giorni.